



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno
Ufficio Tecnico - Urbanistica – Edilizia Privata

**Esenzione da bollo ai sensi
dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA **N. 01/25** **del** **20.01.2025**
Pratica A.P. 58/24

(art. 146 D.Lgs- n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i.)

OGGETTO: “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area dell'ex-cinema di Porto Azzurro”.

PRATICA EDILIZIA: A.P. 58/24 (da citare nella Corrispondenza) del 21.11.2024 prot. n. 10873

RICHIEDENTE : **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

PROCEDURA: Ordinaria

UBICAZIONE: Via Cavallotti

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Fg. 13 mapp. 1018

IL PROFESSIONISTA : Arch. Vai Gino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno al n. 90.

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dal **Sig. Papi Maurizio**, in qualità di Sindaco pro tempore e Legale rappresentante del Comune di Porto Azzurro, per l'intervento di interesse pubblico di **“Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area dell'ex-cinema di Porto Azzurro.”**.

Visto il progetto presentato dall' Arch. Vai Gino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno al n. 90;

Considerato che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. (Parte III – Beni Paesaggistici);

Dato atto che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;
3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

Vista la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi del DPR 31/17 e s.m.i, comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 codice dei beni culturali e del paesaggio;

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2021 e di Giunta Comunale nn. 118 del 19.07.2024 e 166 del 29.10.2024 di nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all'art. 153 della L.R.T. n. 65/2014;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2011 di nomina del Responsabile del procedimento in materia paesaggistica;

Preso atto del parere del Gruppo ornato espresso in data 03.12.2024, che recita: “Parere favorevole”;

Considerato che, il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica esaminando le opere oggetto di richiesta e prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto, ha concluso l'istruttoria del procedimento redigendo la **Relazione Tecnica illustrativa** ai sensi dell'art. 147 comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui alla nota **prot. n. 11496/06/03 del 10.12.2024**, contenente **il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio** per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali (ai sensi della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.), che nel merito delle scelte progettuali proposte, esaminando le opere oggetto di richiesta, prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto e della documentazione integrativa, effettuando gli accertamenti ed eseguendo le verifiche indicate all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, ritiene che le opere proposte risultino **compatibili** rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e pertanto nella seduta del **04.12.2024** ha espresso il seguente **“PARERE FAVOREVOLE in quanto l'intervento riqualifica un'area attualmente degradata valorizzandone gli aspetti estetici e funzionali.”**. Verbale 03/01;

Preso atto della **Proposta di Provvedimento prot. n. 11497/06/03 del 10.12.2024** redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., contenente la proposta di parere espressa dal **Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica** che riporta **“PARERE FAVOREVOLE in quanto l'intervento riqualifica un'area attualmente degradata valorizzandone gli aspetti estetici e funzionali.”**;

Vista la nota **prot. n. 11498/06/03 del 10.12.2024** con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** per le Province di Pisa e Livorno, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.lgs 42/2004 e smi;

Vista la ricevuta di consegna tramite posta certificata del **11.12.2024** con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

Visto il parere **Vincolante** della **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno** ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., n. **MIC/MIC_SABAP-PI/20/01/2025/0000905-P Class. 34.43.04** e pervenuto al ns. protocollo **al n. 601/06/03 del 20.01.2025**, che ha espresso il seguente "**PARERE PAESAGGISTICO: "PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 146 del Codice"**,
PARERE ARCHEOLOGICO: Niente da osservare ."

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 08 del 31.12.2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle 6 luglio 2002 n. 137, con particolare riferimento alla Parte Terza – Beni paesaggistici – Capo IV art. 146 – Autorizzazione;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Funzioni e responsabilità della dirigenza.

RILASCIATA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Al **Sig. Papi Maurizio**, in qualità di Sindaco pro tempore e Legale rappresentante del Comune di Porto Azzurro, per l'intervento di interesse pubblico di cui in oggetto e **per le motivazioni di cui al parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno n. MIC/MIC_SABAP-PI/20/01/2025/0000905-P Class. 34.43.04** e pervenuto al ns. protocollo **al n. 601/06/03 del 20.01.2025**, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: "l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco".

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.

DIFFIDA

Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto non costituisce titolo all'esecuzione delle opere edilizie e che in caso di contrasto con la strumentazione urbanistica vigente, la stessa si intenderà tacitamente annullata.

L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Arch. Adriana MERCATELLI